



**Bruxelles, 18 luglio 2022
(OR. en)**

11490/22

**EF 213
ECOFIN 743
DELECT 126**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 13 luglio 2022

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

n. doc. Comm.: C(2022) 4860 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4860 final.

All.: C(2022) 4860 final

Bruxelles, 13.7.2022
C(2022) 4860 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ("il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi per poter svolgere efficacemente le attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni a norma del regolamento, previa presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'articolo 31 del regolamento stabilisce obblighi in materia di cooperazione tra autorità competenti. Tali obblighi riguardano lo scambio di informazioni, l'assistenza ai fini di ispezioni e di indagini, nonché di vigilanza.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche presentato alla Commissione su cui si basa il presente regolamento delegato, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che riguardano principalmente le autorità competenti. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Unitamente al progetto di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato un'analisi del progetto di norme tecniche presentato alla Commissione, ma non ha fornito alcuna valutazione dei costi e dei benefici, ritenendone la conduzione sproporzionata. Tale analisi è contenuta nella relazione finale riguardante i progetti di norme tecniche disponibile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il progetto di norme tecniche di regolamentazione stabilisce le informazioni che devono essere scambiate tra autorità competenti riguardanti i fornitori di servizi di crowdfunding e le informazioni che devono essere scambiate riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937¹, in particolare l'articolo 31, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero consentire a tali autorità di svolgere efficacemente le proprie attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma di tale regolamento. È pertanto necessario specificare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi al fine di svolgere i rispettivi compiti.
- (2) Per garantire un monitoraggio efficace dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti, queste dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale e i documenti costitutivi, compresi gli atti costitutivi nazionali, o altri documenti che forniscano informazioni sulla struttura e sulle attività operative dei fornitori di servizi di crowdfunding. Per lo stesso motivo, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi anche informazioni riguardanti il processo di autorizzazione e gli organi di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni sull'idoneità a gestire un fornitore di servizi di crowdfunding e sulla reputazione dei membri dell'organo di gestione, come pure informazioni riguardanti gli azionisti, le sanzioni e le misure amministrative irrogate, le azioni adottate per far rispettare la normativa, nonché la relativa condotta e i precedenti in materia di conformità dei fornitori di servizi di crowdfunding.
- (3) Per adempiere in modo completo ai compiti di vigilanza loro assegnati, le autorità competenti dovrebbero anche scambiarsi informazioni pertinenti riguardanti altre persone fisiche o giuridiche e terzi collegati al crowdfunding che siano rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding, comprese

¹ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

informazioni riguardanti terzi designati a svolgere funzioni operative in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.

- (4) Lo scambio di informazioni tra autorità competenti sarà particolarmente utile nelle circostanze in cui potrebbero sorgere problemi di rilevanza regolamentare riguardanti i soggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che comprendono informazioni in merito alla domanda di autorizzazione iniziale dei fornitori di servizi di crowdfunding, la vigilanza continua sul rispetto di tale regolamento da parte di un soggetto, nonché le azioni di vigilanza e di contrasto alle violazioni che possono incidere sulle attività di un soggetto in un'altra giurisdizione.
- (5) Lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale delle persone interessate, sancito rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni riguardanti i fornitori di servizi di crowdfunding che devono essere oggetto di scambio

La autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti relative a un fornitore di servizi di crowdfunding:

- a) informazioni generali e documenti relativi al fornitore di servizi di crowdfunding:
 - i) il nome del fornitore di servizi di crowdfunding, l'indirizzo della sede principale o legale, informazioni di contatto, il codice LEI (identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 e i pertinenti estratti dai registri nazionali;
 - ii) informazioni riguardanti i documenti costitutivi di cui il fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a disporre a norma della legislazione nazionale applicabile;
- b) informazioni sulle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding fornite nell'ambito del processo di autorizzazione, che comprendono:
 - i) il nome e il numero di identificazione personale, quest'ultimo se disponibile nello Stato membro pertinente;
 - ii) informazioni sulle posizioni ricoperte da tali persone in seno al fornitore di servizi di crowdfunding;
- c) informazioni necessarie per valutare l'onorabilità e l'idoneità delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding, incluse, se disponibili:
 - i) informazioni sulla loro esperienza professionale;
 - ii) le seguenti informazioni sulla loro reputazione:
 - (1) informazioni su precedenti penali o sanzioni amministrative o civili, nonché informazioni su indagini penali aperte nei confronti di tali persone in relazione a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, mediante un certificato ufficiale o altro documento equivalente conformemente al diritto nazionale, e una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate;
 - (2) informazioni su indagini in corso o procedimenti pendenti diversi da quelli di cui alla lettera c), punto ii), sottopunto 1);
 - (3) informazioni su qualsiasi rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali; nonché informazioni sul ritiro, la revoca o la cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure esclusione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;

- (4) informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura;
- d) informazioni sugli azionisti che detengono una quota pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni sull'assenza di precedenti penali o di sanzioni amministrative o civili e informazioni su indagini penali avviate nei confronti di tali azionisti riguardanti violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, nonché una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate;
- e) informazioni sulla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding, sulle condizioni operative e sulla conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/1503, che sono state fornite nell'ambito del processo di autorizzazione ed aggiornate attraverso le attività di vigilanza dell'autorità competente che riceve la richiesta di informazioni, tra cui, ma non solo:
- i) informazioni sui dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno che garantiscono l'osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare sulle procedure di gestione del rischio e sulle procedure contabili;
 - ii) un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding offerti dal fornitore di servizi di crowdfunding conformemente al regolamento (UE) 2020/1503;
 - iii) i precedenti in materia di conformità del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni di cui dispongono le autorità competenti;
 - iv) informazioni che possono essere chieste ai fornitori di servizi di crowdfunding in relazione alle attività e agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 del regolamento (UE) 2020/1503;
- f) informazioni riguardanti l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding o la revoca dell'autorizzazione a norma degli articoli 12, 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/1503;
- g) informazioni su eventuali sanzioni, comprese sanzioni penali, misure amministrative irrogate ai fornitori di servizi di crowdfunding o azioni volte a far rispettare la normativa adottate nei loro confronti;
- h) ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 2

Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio

1. Per quanto riguarda i terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone fisiche, le autorità competenti scambiano i seguenti dati della persona: nome,

data e luogo di nascita, numero di identificazione personale, se disponibile nello Stato membro interessato, indirizzo e informazioni di contatto.

2. Per quanto riguarda terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone giuridiche, un'autorità competente può richiedere anche i documenti attestanti le seguenti informazioni della persona giuridica:
 - (a) la ragione sociale;
 - (b) l'indirizzo della sede legale o principale e indirizzo postale, se diverso;
 - (c) le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI, se disponibile;
 - (d) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale applicabile;
 - (e) l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale di tali persone (se disponibile negli Stati membri interessati).
3. Le autorità competenti si scambiano ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN